

**LA CARENZA DI MOTIVAZIONE NEI  
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE  
DI SORVEGLIANZA: LA POSIZIONE DELLA  
CORTE DI CASSAZIONE**

**LAURA CESARIS\***

Corte di Cassazione - Sez. I penale - 25 maggio/ 18 settembre 2006, n. 30786 - Pres. Mocali - Rel. Bardovagni - P.m. Viglietta - ric. I. G.

**Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Diniego – Necessità di motivazione**

*Deve ritenersi sussistente il vizio di motivazione dell'ordinanza nel caso in cui il tribunale di sorveglianza investito della richiesta di affidamento in prova si sia limitato ad affermare apoditticamente l'esistenza di elementi negativi senza motivare adeguatamente le conclusioni negative cui è pervenuto.*

Corte di Cassazione - Sez. I penale - 5 ottobre/16 novembre 2006, n. 37800 - Pres. Mocali - Rel. Turone - P.m. Gialanella - ric. D. P.

**Regime di sospensione delle regole di trattamento previsto dall'art.41-bis ord. penit. - Provvedimento ministeriale di proroga – Condizioni- Necessità di una valutazione motivata del tribunale di sorveglianza.**

*Va annullata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che in sede di reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato in peius previsto dall'art. 41-bis comma 2 ord. penit. non abbia proceduto ad un autonomo vaglio critico degli elementi posti a fondamento del decreto ministeriale stesso.*

\* \* \*

---

\* Università di Pavia.

Corte di Cassazione, Sezione I penale, 25 maggio/18 settembre 2006, n. 30786.

OSSERVA:

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto le istanze di affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà avanzate da I. G.

Ricorre per cassazione il difensore, denunciando erronea applicazione della normativa di riferimento e carenza della motivazione.

Il ricorso è fondato. Infatti il diniego di qualsiasi misura alternativa è giustificato col solo riferimento alla gravità del reato commesso (spaccio di cocaina nel periodo fine 2003 - 18.3.2005) - indicativo di contiguità con ambienti criminali di non trascurabile spessore e posto in essere a fine di lucro (essendosi il soggetto dichiarato non consumatore dello stupefacente) - e con un giudizio implicitamente negativo circa l'inserimento ambientale, in quanto la moglie è coimputata dello stesso reato; viene inoltre rilevato che il dichiarato pentimento non è confermato "da riscontri oggettivi". Ora, la gravità del fatto, pur costituendo il punto di partenza della valutazione, non è elemento da solo idoneo ad escludere le misure alternative, dovendosi a tal fine tener conto essenzialmente della successiva evoluzione della personalità, quale desumibile, in primo luogo, dalla condotta "post delictum", onde stabilire se vi siano segni di positivi sviluppi suscettibili di consolidamento con i mezzi di sostegno e vigilanza inerenti ai benefici richiesti. A tal proposito, l'ordinanza impugnata da atto che il richiedente si trovava da diversi mesi agli arresti domiciliari e stava svolgendo (evidentemente, previa autorizzazione) una lecita attività lavorativa. Il giudice della cognizione aveva quindi ritenuto tale attenuata custodia idonea a contenere "la spinta delinquenziale" e positivamente valutato l'ambiente di inserimento; il Tribunale di sorveglianza, pur non vincolato, doveva dunque adeguatamente motivare le opposte conclusioni raggiunte, mentre si limita ad affermare apoditticamente che le dette circostanze, in sé suscettibili di positiva valutazione, sono irrilevanti o subvalenti. L'ordinanza impugnata va perciò annullata per vizio della motivazione, con rinvio per nuovo esame.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

**Corte di Cassazione - Sezione I penale - 5 ottobre/16 novembre 2006, n. 37800.**

OSSERVA:

Con ordinanza del 22 febbraio 2006, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal detenuto P. D. avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 15 dicembre 2005 con cui era stata prorogata la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. Osservava il Tribunale che D. P. è attualmente detenuto in espiazione di pena in esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto condanne per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga e violazione della legge sulle armi.

Sulla base delle notizie fornite nelle relazioni informative allegate al decreto ministeriale il Tribunale argomentava che si dovesse ritenere il P. tuttora esponente in posizione di prestigio nell'ambito del clan P.-S.-S., "cosca della 'ndrangheta operante sulla fascia ionica di Reggio Calabria con propaggini in Lombardia e all'estero, organizzazione che fa capo al padre del detenuto P. A. e al fratello S.". Essendo la cosca mafiosa attiva anche nell'attualità nel territorio di pertinenza, e in base all'assenza di un'esplicita rottura dei legami con il sodalizio, il Tribunale riteneva che si potesse concludere nel senso del permanere integra la capacità di collegamento del P. con l'ambiente criminale di riferimento. Avverso l'ordinanza propone ricorso la difesa del condannato, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 41-bis della l. n. 354 del 1975 e la mancanza di motivazione. Il ricorrente assume che la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, posta a base della proroga, sarebbe stata affermata dal Tribunale sulla base di supposizioni e di un giudizio presuntivo non convalidato da elementi concreti, quindi sulla base di una motivazione apparente. In particolare, il ricorrente lamenta che il decreto di proroga sia stato emesso sulla base di informative che si riferiscono esclusivamente alla biografia delinquenziale del detenuto così come delineata in provvedimenti giudiziari lontani nel tempo. Rileva ancora il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione uno specifico argomento prospettato nel reclamo, laddove si contestava che si potesse desumere il permanere della capacità di collegamento con la criminalità organizzata dal rapporto di parentela del ricorrente con suo padre A. e suo fratello S., dal momento che il primo, pur condannato in passato, è oggi un cittadino libero che non ha alcun procedimento penale pendente, mentre il secondo, pur essendo ristretto in carcere, non è mai stato sottoposto al regime dell'articolo 41 bis O.P.

Il ricorso è fondato.

Va ricordato che la Corte costituzionale, con numerose decisioni (nn. 349/93, 410/93, 332/94, 351/96, 376/97 e, più recentemente, 417/04), ha chia-

rito che l'art. 41-bis comma 2 O.P. non è costituzionalmente illegittimo, in quanto sia interpretato nel senso della *piena sindacabilità* ad opera del giudice ordinario - e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui al comma 2-quinquies dell'art. 41-bis O.P. - dei decreti ministeriali sia di applicazione che di proroga del regime detentivo speciale, vuoi sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, vuoi sotto il profilo del rispetto, nel contenuto delle singole misure restrittive, dei limiti del potere ministeriale. Di talché, non solo i provvedimenti applicativi devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza per l'effettivo pericolo scaturente dalla permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ma anche i decreti di proroga devono essere sostenuti da un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta di inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte.

Ritiene il Collegio che, così interpretata, la disposizione del comma 2-bis dell'art. 41-bis (laddove consente la rinnovazione della misura "purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno") sia pienamente conforme al dettato costituzionale, dato che nessun limite può essere frapposto al sindacato giurisdizionale "pieno" sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione. E in questa prospettiva, infatti, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, è tenuto a valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati recenti e realmente significativi *sul non essere venuta meno la capacità* di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (cfr, nella parte di motivazione non massimata, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2004, Cc. 26 gennaio 2004, Zara, CED-228049; nonché, più recentemente, Cass., Sez. I, 22 dicembre 2004, Cc. 3 febbraio 2005, Marchese, CED-230743).

Questa Corte ha altresì tenuto a precisare e sottolineare - in particolare in due decisioni della prima metà del 2004 - che l'inciso di cui al comma 2-bis dello stesso art. 41-bis ("purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta una inversione dell'onere della prova a carico del detenuto, in quanto rimane intatto l'obbligo del Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa il permanere di tale capacità, vale a dire circa gli elementi da cui *risulti* che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali *non è venuto meno* (Cass., Sez. I, 24 febbraio 2004, Cc. 26 gennaio 2004, Madonia, CED-227117; Cass., Sez. I, 28 aprile 2004, C.c.4 marzo 2004, Di Martino, CED-227975).

Le riflessioni sopra sviluppate hanno trovato piena conferma nella recentissima ordinanza 23 dicembre 2004, n. 417, della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis della l. n. 354 del 1975, come modificato dalla l. n. 279 del 2002, ha precisato che ogni provvedimento di proroga "deve contenere un'autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire", che le modifiche apportate dalla legge del 2002 alla disciplina della proroga del regime differenziato devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, e che - conformemente alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto - l'inciso di cui al comma 2-bis ("purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta una inversione dell'onere della prova.

Ciò detto, non può sottacersi che, una volta verificata con sentenza passata in giudicato l'affiliazione di un detenuto a un'associazione mafiosa di vaste proporzioni e caratterizzata da un antico e profondo radicamento su un ampio territorio (quale è notoriamente la 'ndrangheta), la permanenza del vincolo associativo può ritenersi in qualche misura connaturata alla ontologia di tale associazione, con quanto è lecito inferirne - pur sempre con rigorosa motivazione sul punto della mancanza di elementi atti a dimostrare il *venir meno* della capacità di collegamento - in ordine alla inidoneità di un ordinario regime detentivo ad interrompere, di per sé solo, quella capacità di collegamento. In ogni caso, tuttavia, in sede di reclamo, è comunque indispensabile una 'congrua motivazione' operata dal Tribunale di Sorveglianza in via autonoma e attraverso un vaglio effettivo delle argomentazioni contenute nel decreto ministeriale e nelle informative di riferimento, tale da far sì che l'argomentare del giudice - cui quel vaglio è demandato - non si limiti a stereotipate formule di stile o a generici rinvii al contenuto del provvedimento da vagliare.

Orbene, questa Corte di legittimità non può non rilevare che il Tribunale di sorveglianza di Torino, nel caso di specie, non ha sottoposto ad adeguato *ed autonomo* vaglio critico i dati fattuali idonei a sorreggere l'apprezzamento di attuale permanenza (ovvero di mancato 'venir meno') della concreta capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione mafiosa di pertinenza. In particolare, il Tribunale ha fatto riferimento esclusivamente a circostanze risalenti a diversi anni addietro, non particolarmente significative nel senso del permanere di quella capacità. Inoltre, appare fondata la doglianza relativa alla valenza attribuita ai rapporti familiari del ricorrente con il padre A. e con il fratello S., dal momento che alla specifica obiezione prospettata nel reclamo il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna risposta, cadendo in tal modo nel vizio di mancanza di motivazione su quel punto. L'impugnata ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio per una nuova disamina e un'integrazione della motivazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

\* \* \*

Le due decisioni affrontano, seppur con riferimento a istituti penitenziari diversi, il problema della carenza di motivazione, giungendo ad identica conclusione, l'annullamento delle ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza.

Nel primo caso, relativo ad un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (ed in subordine di detenzione domiciliare o di semilibertà) presentata da un soggetto condannato per spaccio di stupefacenti, il tribunale di sorveglianza adito aveva respinto l'istanza sulla base della ritenuta gravità del reato e della inidoneità dell'ambiente familiare al reinserimento, essendo la moglie del condannato coimputata nello stesso reato.

Nella decisione in commento la Cassazione rimprovera al Tribunale di sorveglianza di «affermare apoditticamente», senza motivare adeguatamente, le conclusioni negative cui è giunto. Non solo, ma vengono individuati i punti deboli della motivazione: da un lato, in una sopravvalutazione della gravità del reato, che ad avviso della Corte «non è elemento da solo idoneo ad escludere le misure alternative»: anzi, se venisse ritenuto tale, la valutazione sarebbe sempre negativa per il disvalore insito nella commissione del reato stesso<sup>1</sup>; dall'altro nella scarsa considerazione dell'attività lavorativa svolta dal condannato agli arresti domiciliari, peraltro autorizzata già dal giudice della cognizione nelle more del processo.

A questo proposito è opportuno ricordare che il previo svolgimento di una attività lavorativa o la prospettiva di un'attività lavorativa non sono espressamente richiesti per la concessione della misura dall'art. 47 ord. penit.<sup>2</sup>, il quale invece nel 6° comma prevede tra le prescrizioni il divieto di «svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati». A prescindere dalla considerazione che lo svolgimento di un'attività lavorativa verrebbe a costituire allora una sorta di precondizione, non si può, tuttavia, dimenticare che il lavoro è uno degli elementi

<sup>1</sup> Cfr., nello stesso senso, Cass. 6 marzo 2003, Chiara, in *Giust. pen.* 2004, II, 29; Id. 6 ottobre 2000, Rusconi, in *Riv. pen.* 2001, 369.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. 6 ottobre 2000, Rusconi, cit.

fondamentali del programma trattamentale e riveste rilevanza anche nell'ambito di un affidamento in prova, essendo mezzo di sostegno per il condannato e per la sua famiglia: per questa ragione non potrebbe dunque desumersi la prova della reale intenzione di cambiamento del soggetto solo dalla prestazione di una attività di volontariato o comunque socialmente utile<sup>3</sup>.

Secondo quanto disposto dall'art. 47 comma 2° ord. penit., il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad una valutazione sulla idoneità della misura alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di recidiva. Se è vero che non sono indicati nell'art. 47 ord. penit. gli elementi sulla base dei quali formulare le valutazioni di cui al 2° comma, tuttavia non si può trascurare il dato normativo, che nel 3° comma fa riferimento al «comportamento» tenuto «dopo la commissione del reato», così che dall'uso di queste espressioni si deduce che un'ampia gamma di elementi possa essere presa in considerazione dall'organo giudicante ai fini della decisione. E dovranno essere valutati - come precisa la Suprema Corte - proprio i comportamenti tenuti successivamente alla commissione del fatto dal soggetto e dunque il percorso di reinserimento nel contesto sociale.

Ma il riferimento al comportamento posto in essere «dopo la commissione del reato» potrebbe risultare insufficiente o non idoneo ai fini della decisione, ove si tenga presente che le istanze di affidamento in prova al servizio sociale possono essere presentate a breve distanza di tempo dalla commissione del reato, così che esigui potrebbero risultare gli indici di valutazione raccolti.

Non si ritrova né nella ordinanza impugnata né nella pronuncia della Cassazione alcun accenno alle prescrizioni, che invece sono di fondamentale rilevanza per la concessione dell'affidamento in prova, come precisa il 2° comma dell'art. 47, essendo finalizzate proprio a realizzare la funzione rieducativa e a contenere il pericolo di recidiva.

In relazione a quest'ultimo obiettivo il Tribunale di sorveglianza aveva attribuito una valenza negativa alla presenza della «moglie coimputata nello stesso reato», ma anche in merito a questo dato la Suprema Corte evidenzia come il Tribunale di sorveglianza si sia limitato ad esprimere valutazioni negative senza addurre alcuna motivazione e soprattutto senza considerare se altri fattori avrebbero potuto neutralizzare o almeno contenere l'eventuale «spinta delinquenziale». Una tale omissione da parte del Tribunale di sorveglianza suscita non poche perplessità, ove si consideri che

<sup>3</sup> Cfr. Cass. 9 dicembre 1997, Armanini, in *Giust.pen.* 1998, II, c. 575.

il condannato - come si legge nella sentenza - era agli arresti domiciliari già da tempo, dove svolgeva un'attività lavorativa autorizzata dal giudice della cognizione, il quale presumibilmente aveva formulato una prognosi favorevole al soggetto, ritenendo comunque fronteggiate le esigenze cautelari, ed in specie quella indicata dalla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. anche da un regime attenuato di arresti domiciliari.

Anche la seconda decisione in esame ha cassato per carenza di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, che rigettava il reclamo avverso il provvedimento di proroga del regime differenziato di sospensione delle regole trattamentali previsto dall'art.41-*bis* comma 2° ord. penit.

La Corte di cassazione, rifacendosi ad un orientamento consolidato in tema di proroga di tale regime, ha confermato la necessità che gli elementi posti a fondamento del decreto ministeriale di proroga siano sottoposti «ad autonomo vaglio critico»<sup>4</sup> ed in particolare sia verificata la valenza di tali elementi ai fini di dimostrare che non sia venuta meno la «capacità di mantenere collegamenti con associazioni criminali terroristiche od eversive».

Si noti come la condizione per la proroga sia espressa in negativo ed attenga non alla cessazione dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza bensì al venir meno della capacità di mantenere i collegamenti<sup>5</sup>. E soprattutto non si può non rimarcare come la formulazione del comma 2°-*bis* dell'art. 41-*bis* ord. penit. contenga una presunzione di persistenza di tale capacità, così che l'onere della prova ai fini della proroga risulta facilitato per il Ministro: in assenza di elementi nuovi idonei ad escludere la suddetta capacità, quest'ultima risulterà confermata e sarà dunque posta alla base del provvedimento di proroga. Per converso diviene particolarmente difficile per il soggetto colpito dal provvedimento dimostrare che la capacità a mantenere collegamenti sia venuta meno<sup>6</sup>.

Proprio per evitare che l'onere della prova gravante sull'Amministrazione possa essere aggirato e i provvedimenti di proroga

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 26 gennaio 2004, Zara, in *Cass. pen.* 2004, 2294, con nota di ARDITA; Id. 10 dicembre 2004, Galatolo, in *Foro it.* 2005, II, 186; Id. 22 dicembre 2004, Marchese, in *Cass. pen.* 2005, 3082, con nota di ARDITA ed in *Dir. giust.* 2005, f. 9, 41 con nota di GIUNCHEDI; Id. 20 gennaio 2005, Bruno, in *Giur.it.* 2005, 2354.

<sup>5</sup> V. sul punto diffusamente BERNASCONI, *L'emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord. penit.*, in *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. DI CHIARA, Giappichelli, Torino, 2003, 299.

<sup>6</sup> Cfr. CESARIS, sub art. 41-bis, in *Ordinamento penitenziario*, a cura di Grevi-Giostra-Della Casa, Cedam, Padova, 2006, 435.



siano meramente ripetitivi di quelli originari di imposizione del regime *in peius*, la Corte di Cassazione ha sottolineato la necessità che i singoli elementi e i dati informativi raccolti siano recenti<sup>7</sup>, così che non potrebbero essere utilizzate circostanze risalenti nel tempo proprio perché il legislatore richiede un giudizio attinente al momento nel quale si applica e viene ad operare, quindi, il provvedimento di proroga. Provvedimento che deve essere motivato, al pari di quello originario, dalla sussistenza, o più esattamente dalla permanenza, di «gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica» e di collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

Nella fattispecie concreta il tribunale di sorveglianza aveva respinto le doglianze del ricorrente basandosi sulla sentenza di condanna per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, da cui erano stati dedotti i collegamenti con organizzazioni criminali mafiose e successivamente anche il permanere di tali collegamenti. Se è vero - come si afferma nella decisione in esame - che la affiliazione alla associazione comporta il permanere del vincolo associativo, essendo questo ontologicamente connaturato all'associazione stessa, tuttavia deve essere verificata l'assenza di elementi che comprovino il venir meno di tale vincolo. La «biografia delinquenziale» e giudiziaria del soggetto o l'appartenenza alla stessa organizzazione del padre e del fratello non sono elementi di per sé atti a dimostrare la persistenza della pericolosità del soggetto e la necessità della proroga del regime<sup>8</sup>.

Correttamente in questa pronuncia la Corte di Cassazione ancora una volta sottolinea la necessità, da un lato, di una congrua e soprattutto autonoma motivazione dei provvedimenti di proroga rispetto ai provvedimenti impositivi del regime differenziato *ex art. 41-bis* comma 2° e, dall'altro, di una valutazione da parte del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo che non si appiattisca sulle ragioni addotte nel decreto ministeriale di proroga.

È interessante osservare come la Corte di Cassazione richiami a questo proposito la ordinanza della Corte costituzionale n. 417 del 2004 non solo nella parte in cui, dopo aver precisato che anche «le modifiche ... devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sul provvedimento di proroga», ha affermato l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di proroga, ma anche nella parte in cui ha escluso che la disposizione del comma

<sup>7</sup> Cfr. ad es. Cass. 26 gennaio 2004, Zara, cit.; Id. 22 dicembre 2004, Marchese, cit.

<sup>8</sup> Nello stesso senso cfr. Cass. 10 dicembre 2004, Galatolo, cit. ; Id. 22 dicembre 2004, Marchese, cit.

2°-bis comporti un'inversione dell'onere della prova, rimanendo «intatto l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui "risulti" che il pericolo.... non è venuto meno»<sup>9</sup>. Si tratta di un richiamo particolarmente importante perché volto ad impedire che si faccia ricadere sul soggetto sottoposto al regime differenziato l'onere di provare la cessazione della capacità di mantenere collegamenti: un onere che risulterebbe assai pesante, ove si ricordi che è preclusa a tale soggetto la conoscenza degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione e soprattutto degli elementi raccolti anche in relazione al decreto ministeriale di proroga, come si deduce dalla disposizione del comma 2°-bis dell'art. 41-bis ord. penit., secondo cui tale decreto «è prorogabile nelle stesse forme», cioè seguendo lo stesso *iter* dettato per l'adozione<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Così Corte cost. 23 dicembre 2004, n.417, in *Cass. pen.* 2005, 1558, con nota di ARDITA, nonché in *Guida dir.* 2005, f.3, 83 con nota di GIORDANO e in *Riv.pen.* 2005, 545, con nota di TRONCONI. Si noti come peraltro l'obbligo di motivazione anche del provvedimento di proroga fosse già stato affermato dalla Corte costituzionale in riferimento alla disciplina previgente dell'art. 41-bis richiamando l'attenzione sulla necessità di verificare la «permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza» (Corte cost. 26 novembre 1997, n. 376).

<sup>10</sup> Cfr. Cass. 10 gennaio 2005, Sciara, Ced 230548; Id. 10 gennaio 2005, Lombardo, in *Foro it.* 2005, II, 185, secondo cui in relazione alla proroga «non comportano nullità né la mancata comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento né l'omessa ostensione al medesimo del materiale informativo ed investigativo, dato che le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa sono destinate a dispiegarsi nel procedimento giurisdizionale che si instaura davanti al tribunale di sorveglianza a seguito della proposizione del reclamo».